

***MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24
DELLA LEGGE 240/2010***

Emanato con D.R. n. 15323 del 31.1.2017
Pubblicato all'Albo on-line dell'Ateneo il 6.2.2017
In vigore dal 7.2.2017

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

ART. 1

Finalità

1. L'Università degli Studi di Milano – Bicocca instaura rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante stipula di contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005.

Art. 2

Tipologie contrattuali

1. I contratti di cui all'art. 1 sono stipulati secondo le seguenti tipologie:

- a) contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della Legge 240/2010, di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri di cui al successivo art. 15.

I predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse.

Possono prevedere il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime a tempo definito.

- b) contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della Legge 240/2010, di durata triennale non rinnovabili, riservati a **candidati** che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero **che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica**, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, **hanno usufruito** di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, **o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010**, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. I suddetti contratti, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della Legge 240/2010, possono essere stipulati anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 230/2005.

I contratti prevedono esclusivamente il regime di impegno a tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010 e dei contratti di cui al presente regolamento, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.

Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 3

Programmazione e copertura finanziaria

1. Il reclutamento di ricercatori a tempo determinato avviene, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge 240/2010, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale che assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali con fondi destinati a tale scopo nel bilancio universitario o a carico di soggetti pubblici e privati previa stipula di convenzioni di importo e durata non inferiore a quella del contratto per posti di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) e di importo non inferiore al costo quindicennale per posti di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera b). Nel caso in cui il finanziatore esterno scelga di corrispondere il finanziamento in rate dovrà consegnare all'Università idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'intero finanziamento.

Art. 4

Proposta di reclutamento

1. La proposta di attivazione di posti di ricercatore a tempo determinato è formulata dal Consiglio di Dipartimento con delibera assunta dalla maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. La proposta di attivazione della procedura viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, che tiene conto del piano di programmazione triennale dell'Ateneo.

2. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) tipologia di contratto con cui si intende assumere il ricercatore a tempo determinato;
- b) specificazione del settore concorsuale di cui al D.M. 30.10.2015, n. 855, del macrosettore concorsuale e l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) le attività oggetto del contratto con riferimento all'attività di ricerca, all'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore è chiamato a svolgere;
- d) l'attività assistenziale ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca da espletarsi sulla base di accordi tra l'Università e le competenti strutture sanitarie;
- e) copertura finanziaria con l'indicazione della fonte del finanziamento;
- f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici, che un candidato può presentare;
- g) l'eventuale prova orale finalizzata ad accertare esclusivamente l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.

Art. 5

Procedura di selezione

1. L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del Rettore, è pubblicato per trenta giorni all'Albo on-line dell'Ateneo, nel sito dell'Ateneo, del MIUR, della CRUI e dell'Unione Europea. L'avviso del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domanda di partecipazione decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

Nel bando sono indicati il numero dei posti, il settore concorsuale, l'eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, il macrosettore concorsuale, la tipologia del contratto, la relativa durata, informazioni sulle specifiche funzioni richieste, sui diritti e i doveri, l'eventuale indicazione della lingua straniera di cui si richiede la conoscenza, il trattamento economico e previdenziale, i casi di incompatibilità, le modalità e i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione dei candidati, il contributo per la partecipazione alla selezione.

L'Università garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 6

Requisiti per la partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla stipula di contratti di cui all'art. 2 lettera a) i candidati italiani o stranieri in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica;
2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla stipula di contratti di cui all'art. 2 lettera b) i candidati italiani o stranieri in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica;
 - b) aver usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero **che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero, che per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 449/1997, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 398/1989 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri ovvero aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 230/2005.**
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
4. Non possono partecipare:
 - a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
 - b) coloro che abbiano usufruito di assegni di ricerca e svolto attività in qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010, presso questa Università o altri Atenei, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della selezione cui intendono partecipare, superi complessivamente i 12 anni anche non continuativi. Ai fini della predetta durata non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
 - c) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto ed effettua la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - d) coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto.

Art. 7

Commissione Giudicatrice

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, previa delibera del Senato Accademico, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto.
2. La Commissione è costituita da tre componenti scelti tra i professori di I e II fascia, in prevalenza esterni ai ruoli dell'Ateneo anche stranieri, appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione. I componenti esterni di norma e, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad Atenei diversi tra loro.

Ai sensi della Raccomandazione dell'11.3.2005 n. 251 della Commissione delle Comunità Europee, nella costituzione deve essere garantito un adeguato equilibrio di genere.

3. La nomina è disposta con decreto del Rettore ed è dato avviso nel sito di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di 10 giorni lavorativi per l'eventuale ricsuzione dei Commissari da parte dei candidati.

Se la causa di ricsuzione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriormente alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

4. La Commissione individua al proprio interno il Presidente ed il Segretario verbalizzante. Il Presidente della Commissione è il componente appartenente al ruolo maggiore. In caso di parità di ruolo, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e in subordine la maggiore età anagrafica.

5. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

6. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore, che, su proposta del Consiglio di Dipartimento, provvede alla sostituzione.

Art. 8 Selezione

1. La valutazione dei candidati prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. 25.5.2011 n. 243.

2. I criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione preliminare e la successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica sono individuati dalla Commissione nella prima riunione, avvalendosi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale previamente autorizzati dal Rettore. I criteri stabiliti dalla Commissione sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori mediante affissione all'Albo on-line dell'Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.

3. La Commissione Giudicatrice effettua una valutazione preliminare ai fini dell'ammissione alla successiva discussione dei titoli e della produzione scientifica in seduta pubblica con la Commissione, dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei.

4. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della eventuale lingua straniera se prevista nel bando. L'eventuale prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

5. Dopo la discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa.

6. Al termine dei lavori la Commissione redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica ed individua, con adeguata motivazione, il vincitore della selezione.

7. La Commissione deve concludere i lavori entro tre mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

8. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma negli atti della Commissione, con provvedimento motivato, rinvia gli stessi alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.
9. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna.
10. Il decreto rettorale di approvazione degli atti e la relazione finale sono pubblicati nel sito di Ateneo.
11. L'Università provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33.
12. Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

Art. 9

Deroghe

1. Ai fini dell'attivazione di posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può motivatamente individuare candidati che siano già stati sottoposti al procedimento di valutazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o da organismi dell'Unione Europea nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo basate sulla qualità e sulla competenza, il cui esito preveda espressamente la stipula di un contratto per prestazione di lavoro e la possibilità di svolgere l'attività presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca.

Art. 10

Proposta di chiamata

1. Il Consiglio del Dipartimento, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia afferenti allo stesso.
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, per il medesimo settore concorsuale e scientifico-disciplinare, se previsto, per il quale si è svolta la procedura.
3. La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che autorizza la stipula del contratto di lavoro che decorrerà di norma dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione, salvo richiesta motivata di deroga, comunque non superiore a 180 giorni, ovvero nel rispetto di specifiche normative che prevedono il diritto al differimento della presa di servizio.

Art. 11

Rapporto di lavoro

1. L'Amministrazione, ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione di rito.
Il contratto di diritto privato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
 - a. la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
 - b. il regime di impegno;
 - c. il trattamento economico complessivo;
 - d. il trattamento previdenziale e assicurativo;
 - e. il Dipartimento di appartenenza;
 - f. il settore concorsuale e il macrosettore di riferimento;
 - g. l'attività di ricerca, di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti;
 - h. l'attività assistenziale ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca previo accordo tra l'Università e le competenti strutture sanitarie.

2. Il contratto prevede con apposita clausola che, nel caso di progetti pluriennali con finanziamenti annuali, il mancato rifinanziamento dei progetti comporta la risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il ricercatore è tenuto all'obbligo di residenza presso la sede di servizio, salvo autorizzazione a risiedere fuori sede.
4. Il ricercatore partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio, partecipa alle attività del Dipartimento, può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca.
5. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca delle attività del ricercatore a tempo determinato si applicano le previsioni di cui all'art. 6, comma 1, della Legge 240/2010.
6. L'autocertificazione dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni. Tale registro al termine delle attività ed in ogni caso entro 30 giorni dal termine del contratto, dovrà essere consegnato al Direttore del Dipartimento che apporrà il proprio visto e provvederà a trasmetterlo agli uffici competenti.
7. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni statutarie e regolamentari che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari.
8. L'Ateneo adempie agli obblighi di comunicazione al servizio per l'impiego competente per territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 1180, della Legge 296/2006 e s.m.i.

Art. 12

Periodo di prova

1. Il ricercatore è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi di effettivo servizio.
2. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo del preavviso. Il recesso deve essere motivato e i suoi effetti decorrono dal momento in cui la controparte ne viene a conoscenza.

Art. 13

Incompatibilità

1. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12, della Legge 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e quelle connesse al regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito.
2. I contratti di cui al presente regolamento non sono cumulabili con analoghi contratti benché stipulati in alte sedi universitarie, né con la fruizione di borsa per il dottorato di ricerca, né con gli assegni di ricerca o con borse post laurea.
3. Per le attività compatibili si applica, per quanto non modificato dalla Legge 240/2010, la normativa prevista per i ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 1 della Legge 158/1987.
4. Per il regime autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 nonché dal regolamento di Ateneo in materia.
5. Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 14

Trattamento economico

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 15.12.2011, n. 232, adottato a norma dell'art. 8, commi 1 e 3, della Legge 240/2010, il trattamento economico spettante dei titolari dei contratti di cui all'art. 2, lettera a) e b) è corrisposto, a seconda del regime di impegno a tempo pieno o definito, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della Legge 240/2010, secondo i parametri indicati nella tabella di cui all'allegato 3 del sopracitato D.P.R. 232/2011.

2. Nel caso di convenzionamento con il SSN, ai titolari di contratti di cui sopra spetta inoltre, il trattamento economico connesso all'attività assistenziale svolta.
3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
4. I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro subordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

Art. 15

Valutazione attività ai fini della proroga biennale

1. L'eventuale proroga del contratto triennale di cui all'art. 2 lettera a), per una sola volta e per soli due anni, avviene previa valutazione positiva dell'attività didattica e di ricerca svolta dal titolare del contratto con le modalità indicate nel D.M. 24.5.2011, n. 242.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata può proporre, con il consenso dell'interessato, nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto, la proroga dello stesso sulla base di motivate esigenze di didattica e di ricerca.
3. L'attività di didattica e di ricerca svolta dal ricercatore è valutata da un'apposita Commissione nominata dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, sulla base di una relazione, corredata da curriculum vitae, predisposta dal predetto Dipartimento.
4. La valutazione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
5. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Art. 16

Chiamata nel ruolo dei professori associati

1. L'Università nel corso del terzo anno di contratto del ricercatore di tipologia b) valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. In caso di valutazione positiva, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso è inquadrato nel ruolo dei professori associati nel rispetto delle vigenti disposizioni. La valutazione è effettuata sulla base degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale tenendo conto dei criteri stabiliti con D.M. 4.8.2011, n. 344.
2. La valutazione del candidato è effettuata da apposita Commissione nominata dal Rettore, previa delibera del Senato Accademico, su indicazione del Dipartimento interessato. La composizione della Commissione e i termini del procedimento sono disciplinati dagli artt. 5, 7 e 10 del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 17

Mobilità

1. In caso di cambiamento di sede, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della Legge 240/2010, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza conservano la titolarità di progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

Art. 18

Cessazione

1. La conclusione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle due parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto. In caso di recesso, il ricercatore, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni. Il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
3. La risoluzione del contratto può avvenire per grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dal Dipartimento di afferenza. In caso di risoluzione anticipata del rapporto, il compenso spettante va ridotto proporzionalmente al periodo lavorato.

Art. 19

Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente per le materie trattate.
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo on-line dell'Ateneo.